

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1300/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 4088/87 che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1301/97 della Commissione, del 4 luglio 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna 3
- ★ Regolamento (CE) n. 1302/97 della Commissione, del 4 luglio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 in ordine ai regimi di premi nel settore delle carni bovine, in particolare a talune modalità relative alla cessione temporanea dei diritti al premio per le vacche nutrici..... 5
- ★ Regolamento (CE) n. 1303/97 della Commissione, del 4 luglio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine a talune modalità relative alla cessione temporanea dei diritti al premio nel settore delle carni ovine e caprine 7
- ★ Regolamento (CE) n. 1304/97 della Commissione, del 4 luglio 1997, recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento 8
- ★ Regolamento (CE) n. 1305/97 della Commissione, del 4 luglio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 613/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso 11
- Regolamento (CE) n. 1306/97 della Commissione, del 4 luglio 1997, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 12

1

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1307/97 della Commissione, del 4 luglio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13

- * **Direttiva 97/39/CE della Commissione, del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore⁽¹⁾** 15

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

97/415/CE, Euratom:

- * **Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1997, che nomina un membro del Comitato economico e sociale** 22

97/416/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 30 giugno 1997, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi** 23

97/417/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 30 giugno 1997, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia** 24

- * **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Ecuador in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope** 25

Commissione

97/418/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 19 giugno 1997, che modifica l'allegato I della decisione 89/651/CEE relativa alle definizioni delle caratteristiche e dell'elenco dei prodotti agricoli per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole⁽¹⁾** 26

Rettifiche

- * **Rettifica della decisione 97/401/CE della Commissione, del 17 giugno 1997, che modifica la decisione 94/324/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Indonesia (GU n. L 166 del 25. 6. 1997)** 28

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1300/97 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4088/87 che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi di associazione o di cooperazione tra, da un lato, la Comunità economica europea e, dall'altro, Cipro, Israele, Giordania e Marocco prevedono che le rose e i garofani beneficino, all'importazione nella Comunità, di dazi preferenziali, entro il limite di contingenti tariffari aperti per l'importazione del complesso dei fiori freschi recisi della sottovoce 0603 10 della nomenclatura combinata, originari di tali paesi; che, a norma del regolamento (CEE) n. 1134/91⁽¹⁾, la Gisgiordania e la Striscia di Gaza beneficiano di un trattamento tariffario preferenziale per taluni prodotti agricoli, compresi i fiori recisi di cui alla sottovoce 0603 10 della nomenclatura combinata, limitatamente ad un contingente annuo; che tale preferenza tariffaria è applicabile soltanto alle importazioni per le quali sono rispettate talune condizioni di prezzo, determinate dal regolamento (CEE) n. 4088/87⁽²⁾; che le condizioni di prezzo da rispettare per i prodotti importati sono stabilite raffrontando i prezzi dei prodotti importati con i prezzi comunitari alla produzione;

considerando che con la decisione 96/206/CECA, CE⁽³⁾ la Comunità ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali; che è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e Israele sulle importazioni, nella Comunità, di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, per mazzi o ornamentali; che con tale accordo la Comunità e Israele hanno deciso di adattare le procedure relative alla deter-

minazione dei prezzi comunitari alla produzione e al rilevamento dei prezzi dei prodotti importati;

considerando che, nel quadro dei negoziati con il Marocco per la conclusione di un accordo di associazione, che hanno dato esito ad un accordo in merito, in particolare, ad un adattamento dei contingenti tariffari per i fiori attuato dal regolamento (CE) n. 3057/95⁽⁴⁾, sono stati concordati gli stessi adattamenti delle procedure relative alla determinazione dei prezzi comunitari alla produzione e al rilevamento dei prezzi dei prodotti importati;

considerando che le disposizioni degli accordi con gli altri paesi mediterranei contemplati dal regolamento (CEE) n. 4088/87 relative alle importazioni di fiori non precisano il metodo di determinazione dei prezzi comunitari alla produzione e dei prezzi dei prodotti importati; che occorre che le nuove procedure siano applicate a tutte le importazioni originarie dei paesi mediterranei contemplati dal regolamento (CEE) n. 4088/87;

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 4088/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4088/87 è modificato nel modo seguente:

1) Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione di cui all'articolo 3.

⁽¹⁾ GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 539/96 (GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6).

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96.

⁽³⁾ GU n. L 71 del 20. 3. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3.

2. Sono fissati, per ciascuno dei prodotti e delle origini di cui all'articolo 1, prezzi all'importazione applicabili per periodi di due settimane.

Essi sono fissati ogni quindici giorni per le due settimane che seguono la data della fissazione.

I prezzi all'importazione sono fissati in base alla media ponderata dei prezzi rilevati sui mercati comunitari rappresentativi all'importazione.

3. Il dazio doganale preferenziale è sospeso ed è introdotto il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine se il prezzo all'importazione fissato a norma del paragrafo 2 è inferiore all'85 % del prezzo comunitario alla produzione determinato a norma dell'articolo 3.

4. Il dazio preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se il prezzo all'importazione fissato a norma del paragrafo 2 è uguale o superiore all'85 % del prezzo comunitario alla produzione determinato a norma dell'articolo 3.

Articolo 3

1. Sono fissati, per ciascuno dei quattro prodotti di cui all'articolo 1, prezzi comunitari alla produzione, applicabili per periodi di due settimane. Essi sono fissati ogni quindici giorni per le due settimane successive alla data di fissazione.

2. I prezzi comunitari alla produzione sono fissati in base alla media ponderata dei prezzi alla produzione rilevati sui mercati comunitari rappresentativi alla produzione.

Articolo 4

In mancanza di prezzi sufficientemente rappresentativi per consentire la fissazione dei prezzi all'importazione e/o dei prezzi comunitari alla produzione a norma,

rispettivamente, dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2, tali prezzi sono stabiliti in base agli ultimi prezzi determinati.»

2) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Secondo la procedura di cui al primo paragrafo, la Commissione:

a) fissa i prezzi all'importazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 e i prezzi comunitari alla produzione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

b) a seconda dei casi, sospende il dazio doganale preferenziale e reinstaura il dazio della tariffa doganale comune, ovvero ripristina il dazio doganale preferenziale.

Tuttavia, negli intervalli tra le riunioni del comitato di gestione, tali misure sono adottate dalla Commissione.»

Articolo 2

Dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione riguardante l'attuazione di questo nuovo sistema di fissazione dei prezzi comunitari alla produzione, accompagnato eventualmente da proposte al fine del suo adempimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

A. NUIS

REGOLAMENTO (CE) N. 1301/97 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione⁽³⁾ sono state adottate misure eccezionali di sostegno di mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro;

considerando che appare necessario aumentare il numero di suini all'ingrasso e di suinetti che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da permettere di portare avanti l'applicazione delle misure eccezionali nelle prossime settimane, alla luce del fatto che le restrizioni veterinarie e commerciali che erano state adottate dalle autorità spagnole rimangono in vigore e sono state estese a nuove zone;

considerando che, data la persistenza della peste suina classica in Spagna, è opportuno diminuire il peso dei suini all'ingrasso ammissibili, onde ridurre le spese relative a tale azione, nonché il volume dei suini in attesa di trasformazione nelle sardigne;

considerando che l'applicazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno del mercato costituisce uno

degli strumenti più efficaci di lotta contro il dilagare della peste suina classica; che è quindi giustificato rendere applicabili le disposizioni previste dal presente regolamento a partire dal 18 giugno 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, i termini «110 chilogrammi» sono sostituiti dai termini «100 chilogrammi»;
- 2) all'articolo 4, paragrafo 2, i termini «100 chilogrammi» sono sostituiti dai termini «90 chilogrammi»;
- 3) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 4) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 18 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14.

*ALLEGATO I***ALLEGATO I***Numero complessivo di capi a partire dal 6 maggio 1997**

	<i>(capi)</i>
Suini all'ingrasso	252 000
Suinetti	110 000*

*ALLEGATO II***ALLEGATO II*

- Nella provincia di Lerida, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II della ordinanza della "Generalitat" della Catalogna del 29 aprile 1997.
- Nella provincia di Lerida, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II della ordinanza della "Generalitat" della Catalogna del 12 giugno 1997.*

REGOLAMENTO (CE) N. 1302/97 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 in ordine ai regimi di premi nel settore delle carni bovine, in particolare a talune modalità relative alla cessione temporanea dei diritti al premio per le vacche nutrici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4e, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 33, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 854/97⁽⁴⁾, prevede alcune norme per la cessione temporanea dei diritti al premio per vacca nutrice, in particolare l'obbligo per il produttore, nel corso di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, di recuperare tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni civili consecutivi; che, per maggiore chiarezza, è opportuno modificare tale disposizione e precisare che ogni periodo di cessione non può superare i tre anni consecutivi; che è necessario a tal fine disporre che nella transizione tra l'applicazione delle vecchie e le nuove disposizioni non possa trascorrere un periodo di cessione superiore ai tre anni consecutivi, pur garantendo i diritti acquisiti in precedenza dai produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 14. 5. 1997, pag. 18.

Articolo 1

All'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3886/92, il testo del primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'articolo 34, paragrafo 1. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi. Se il produttore non utilizza almeno il 70 % dei suoi diritti nel corso di ciascuno dei due anni suddetti, lo Stato membro, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la quota dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale.»

Articolo 2

1. Qualora il periodo della cessione temporanea di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 3886/92 sia iniziato nel 1996 e sia continuato nel 1997 o sia iniziato nel 1997, il periodo di cessione da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 1 decorre dall'inizio di tale cessione.

2. Tuttavia, il disposto del paragrafo 1 non si applica ai contratti di cessione temporanea stipulati in base al regime applicabile nel 1997 e notificati all'autorità competente entro il 13 giugno 1997.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1303/97 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine a talune modalità relative alla cessione temporanea dei diritti al premio nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 122/97 ⁽⁴⁾, prevede alcune norme per la cessione temporanea dei diritti al premio, in particolare l'obbligo per il produttore, nel corso di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, di recuperare tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due campagne consecutive; che per maggiore chiarezza è opportuno modificare tale disposizione e precisare che ogni periodo di cessione non può superare tre campagne consecutive; che è necessario a tal fine disporre che nella transizione tra l'applicazione delle vecchie e le nuove disposizioni non possa trascorrere un periodo di cessione superiore ai tre anni consecutivi, pur garantendo i diritti acquisiti in precedenza dai produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 3567/92, il testo del primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1997.

«3. La cessione temporanea può riguardare soltanto campagne intere e almeno il numero di animali precisato all'articolo 7, paragrafo 1. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre campagne consecutive, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due campagne consecutive. Se il produttore non utilizza almeno il 70 % dei suoi diritti nel corso di ciascuna delle due campagne suddette, lo Stato membro, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la quota dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale.»

Articolo 2

1. Qualora il periodo della cessione temporanea di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 3567/92 sia iniziato nel 1996 e sia continuato nel 1997 o sia iniziato nel 1997, il periodo di cessione da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 1 decorre dall'inizio di tale cessione.

2. Tuttavia, il disposto del paragrafo 1 non si applica ai contratti di cessione temporanea stipulati in base al regime applicabile nel 1997 e notificati all'autorità competente entro il 13 giugno 1997.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 24. 1. 1997, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1304/97 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1997

recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che a causa del calo dei consumi di carni bovine che si registra attualmente sui mercati della Comunità, persiste una significativa flessione dei prezzi in tale settore; che di fronte a questa situazione è necessario adottare misure di sostegno;

considerando che a tal fine è opportuno adottare alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2368/96⁽⁴⁾, per le gare aperte nel corso del terzo trimestre 1997;

considerando che, affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo, in considerazione della grave situazione del mercato, è opportuno ampliare l'elenco delle qualità ammissibili nel Regno Unito e in Irlanda; che è altresì opportuno, in via eccezionale e temporanea e per ragioni di equità, completare il regolamento succitato per permettere l'acquisto d'intervento di carcasse di giovani bovini delle classi di conformazione S ed E negli Stati membri in cui tale produzione è preponderante ed è presa in considerazione per la periodica constatazione dei prezzi di mercato; che infine, è opportuno aumentare i quantitativi massimi dei prodotti della categoria A, classi 02 e 03, ammissibili all'intervento negli Stati membri, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma;

considerando che, in seguito alla scarsa domanda in questo periodo dell'anno di taluni pezzi meno pregiati tra cui la pancia, è opportuno autorizzare altresì l'acquisto all'intervento di quarti anteriori del tipo pistola che comprendono la pancia; che è opportuno prevedere esplicitamente le condizioni di accettazione dei quarti anteriori;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che, in via eccezionale, il peso massimo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regola-

mento (CEE) n. 2456/93 non era di applicazione; che è opportuno ripristinare progressivamente il limite di peso inizialmente previsto;

considerando che le modalità relative alla presentazione delle offerte prevedono che il termine di presentazione scade il secondo e il quarto martedì del mese; che, tenendo conto del calendario dei giorni festivi del mese di agosto 1997, per motivi pratici è opportuno modificare tale scadenza per il terzo trimestre 1997;

considerando che, in seguito alla difficile situazione in cui versa attualmente il settore delle carni bovine, è opportuno mantenere temporaneamente l'importo riveduto della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato e utilizzato per determinare il prezzo massimo d'acquisto;

considerando che occorre precisare, analogamente a quanto disposto per le carni non disossate, le modalità della congelazione rapida delle carni disossate come pure le modalità di sospensione delle carcasse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2456/93:

a) i prodotti addizionali che possono essere acquistati all'intervento, sebbene non siano compresi nell'allegato III dello stesso regolamento, sono i seguenti:

REGNO UNITO

Gran Bretagna

- categoria A, classe U 2 e classe U 3,
- categoria A, classe R 2 e classe R 3,
- categoria A, classe O 2 e classe O 3,
- categoria C, classe U 3 e classe U 4,
- categoria C, classe U 3 e classe U 4.

Irlanda del Nord

- categoria A, classe U 2 e classe U 3,
- categoria A, classe R 2 e classe R 3,
- categoria A, classe O 2 e classe O 3,
- categoria C, classe O 3 e classe O 4.

IRLANDA

- categoria C, classe O 4.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 13. 12. 1996, pag. 6.

La differenza tra il prezzo d'intervento della qualità R 3 e quello della qualità O 4 è fissata a 30 ECU/100 kg.

Il coefficiente da applicare per convertire le offerte presentate per la qualità R 3 in offerte per la qualità O 4 è fissato a 0,914 (centro della classe);

- b) i prodotti della categoria A delle classi di conformazione S 2, S 3, E 2 e E 3, in base alla tabella comunitaria di classificazione, possono essere ammessi all'intervento negli Stati membri che procedono alla constatazione periodica dei prezzi di tali qualità e nei quali, nel 1995, le classi S e E rappresentavano almeno il 50 % del numero di capi abbattuti della categoria A.

I coefficienti da utilizzare per la conversione tra la qualità R 3 e le qualità S 2, S 3, E 2 e E 3 sono fissati rispettivamente a 1,365, 1,304, 1,228 e 1,156 (centro della classe).

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93:

- a) non possono essere acquistate all'intervento carcasse o mezzene di animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a 30 mesi;

- b) possono essere acquistati all'intervento:

— i quarti anteriori ottenuti con un taglio diritto a 5 costole e provenienti da carcasse o mezzene di cui al suddetto paragrafo; il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80;

— i quarti anteriori con la pancia attaccata ottenuti con il taglio pistola a 5 costole, provenienti da carcasse o mezzene di cui al suddetto paragrafo e destinati al disossamento in conformità del titolo II; il prezzo del quarto anteriore è derivato dal prezzo carcassa mediante applicazione del coefficiente 0,68.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse ivi stabilito non può superare:

- a) 360 kg per le carcasse di animali delle categorie A e C, delle classi di conformazione U, R e O;

- b) 450 kg per le carcasse di animali della categoria A delle classi di conformazione S e E.

4. In deroga all'articolo 10, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, nel corso del terzo trimestre 1997, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) dei giorni seguenti:

- il secondo e il quinto martedì di luglio,
- il terzo martedì di agosto,
- il secondo e quarto martedì di settembre.

5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93:

- a) in deroga alla prima frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 14 ECU/100 kg, peso carcassa;

- b) in deroga alla seconda frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 7 ECU/100 kg, peso carcassa.

6. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2456/93, quando la presa in consegna riguarda unicamente i quarti anteriori, questi ultimi devono essere presentati unitamente ai quarti posteriori corrispondenti ai fini della loro accettazione da parte dell'organismo d'intervento, in modo da consentire il controllo del peso massimo, della presentazione e della classificazione della carcassa da cui provengono.

Tuttavia, quando viene effettuata un'ispezione preventiva dei quarti anteriori e posteriori secondo le condizioni fissate al paragrafo 3 dello stesso articolo, i quarti anteriori accettati nell'ambito dell'ispezione preventiva possono essere presentati senza il quarto posteriore ai fini della loro presa in consegna definitiva nel centro d'intervento, dopo esservi stati trasportati con un veicolo sigillato.

7. In deroga al punto 2, lettera c) dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2456/93, ai fini del presente regolamento si intende per quarti anteriori:

- taglio della carcassa dopo prosciugamento effettuato secondo le condizioni di cui al punto 5,
- taglio diritto a cinque costole o
- taglio pistola a cinque costole con la pancia attaccata.

8. In deroga al primo comma del punto 1.2.8 «Pancia d'intervento» dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2456/93, quando il quarto anteriore è ottenuto con il taglio pistola, la pancia intera viene separata dal quarto anteriore pistola all'altezza della quinta costola.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 28 è completato dal comma seguente:

«La temperatura di congelamento delle carni disossate deve consentire di ottenere una temperatura al centro della massa uguale o inferiore a -7°C entro un termine massimo di 36 ore.»

- 2) L'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

- 3) La prima frase del punto 2, lettera a), dell'allegato V è sostituita dal testo seguente:

«a) carcassa: il corpo intero dell'animale macellato e sospeso al gancio del macello mediante il tendine del garretto, quale si presenta dopo le operazioni di dissanguamento, eviscerazione e scuoiatura.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 si applica alle gare aperte nei mesi di luglio, agosto e settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

**ALLEGATO IV*

Quantitativi massimi di prodotti della categoria A, classi 02 e 03, ammissibili all'intervento negli Stati membri, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma

(in migliaia di t)

Anno	Quantitativo
1993	32,1
1994	25,1
1995	17,0
1996	7,5
1997	4,6

REGOLAMENTO (CE) N. 1305/97 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 613/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, lettera d),considerando che il regolamento (CE) n. 613/97 della Commissione ⁽²⁾ subordina il pagamento compensativo all'obbligo di terminare la semina entro e non oltre la data del 31 maggio, salvo che nel caso del Portogallo e della Guiana francese, paesi per i quali i termini sono posteriori;considerando che a causa delle condizioni climatiche appare giustificato rinviare il termine suddetto per la Spagna, per la campagna 1997/1998; che tale rinvio non deve tuttavia compromettere l'efficacia del regime di sostegno a favore dei produttori, né quella del sistema di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 613/97, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Per beneficiare del pagamento compensativo per la campagna di commercializzazione 1997/1998, la superficie deve essere seminata entro il 31 maggio precedente il raccolto, ad eccezione del Portogallo e della Spagna, paesi per i quali il termine è fissato al 30 giugno.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1306/97 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 1997**

che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anti-

cipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione del mais, esportato sotto forma di merce elencata nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽³⁾, è sospesa dal 6 all'11 luglio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1307/97 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	73,7
	999	73,7
ex 0707 00 25	052	53,5
	999	53,5
0709 90 77	052	88,4
	999	88,4
0805 30 30	382	67,0
	388	75,6
	524	46,9
	528	60,2
	999	62,4
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	060	59,8
	388	89,8
	400	90,3
	508	92,4
	512	64,5
	524	68,4
	528	69,7
	800	140,9
	804	87,0
	999	84,8
	0808 20 47	388
512		32,2
528		60,4
804		106,6
0809 20 49	999	67,2
	052	264,5
	064	208,5
	068	193,3
0809 30 31, 0809 30 39	400	235,2
	999	225,4
	052	99,9
	999	99,9

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVA 97/39/CE DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 1997****che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,vista la direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che la direttiva 75/443/CEE è una delle direttive particolari che devono essere osservate per conformarsi al procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE inerenti alla direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della stessa direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che è opportuno conformare le specifiche tecniche della presente direttiva a quelle del corrispondente regolamento ECE-ONU n. 39;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/443/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 della direttiva 75/443/CEE è modificato come segue:

«... ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

2) Gli allegati della direttiva 75/443/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo,

per motivi riguardanti la retromarcia e il tachimetro, se detto veicolo è conforme alle prescrizioni della direttiva 75/443/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

per un tipo di veicolo, per motivi riguardante la retromarcia e il tachimetro, se detto veicolo non è conforme alle prescrizioni della direttiva 75/443/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 1.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1997.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

— Dopo gli articoli viene inserito un elenco degli allegati che recita:

•ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Retromarcia

ALLEGATO II: Tachimetro

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

— Modifiche all'allegato II:

— Il punto 3 viene sostituito dal punto 3 che segue:

•3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE PER UN TIPO DI VEICOLO

- 3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la retromarcia e il tachimetro deve essere presentata dal costruttore.
- 3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
- 3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:
 - 3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

— I punti 4.2.1 e 4.2.2 vengono modificati come segue:

- 4.2.1. Le graduazioni della scala devono essere di 1, 2, 5 o 10 km/h. I valori della velocità devono essere indicati sul quadrante secondo le modalità seguenti:
 - 4.2.1.1. quando il valore più elevato riportato sul quadrante non è superiore a 200 km/h, i valori della velocità devono essere indicati a intervalli non superiori a 20 km/h;
 - 4.2.1.2. quando il valore più elevato riportato sul quadrante è superiore a 200 km/h, i valori della velocità devono essere indicati a intervalli non superiori a 30 km/h.
- 4.2.2. Nel caso di tachimetri destinati alla vendita negli Stati membri nei quali sono adottate unità di misura del sistema imperiale e nei quali sono in vigore disposizioni transitorie conformemente all'articolo 5, il quadrante del tachimetro è graduato anche in mph (miglia all'ora) e le graduazioni della scala devono essere di 1, 2, 5 o 10 mph. I valori della velocità devono essere indicati sul quadrante a intervalli non superiori a 20 mph.
- 4.2.3. Non è necessario che gli intervalli dei valori della velocità siano uniformi.

— Vengono aggiunti tre nuovi punti (da 5 a 7) che recitano:

•5. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE PER UN TIPO DI VEICOLO

- 5.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
- 5.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
- 5.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

6. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

- 6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 7.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

— Vengono aggiunte le seguenti appendici 1 e 2:

Appendice 1

Scheda informativa n. (*)

**(in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio)
relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la retromarcia e il
tachimetro (indicatore di velocità) (*)**

(Direttiva 75/443/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i competenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e designazione/i commerciali/i generale/i:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo (c):
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)
(eventualmente con riferimento ai disegni)
- 2.6. Massa del veicolo carrozzato e del dispositivo di attacco nel caso di veicoli trainanti (di categorie diverse dalla categoria M₁) in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, combustibile, 100 % degli altri liquidi eccetto l'acqua usata, attrezzi, ruota di scorta e conducente) e, per gli autobus, massa di un membro del personale (75 kg) se il veicolo è dotato dell'apposito sedile (o) (massima e minima per ogni variante):
- 2.6.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima):

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

4. TRASMISSIONE (v)

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.5. Scatola del cambio:

4.5.3. Sistema di comando:

4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto/i del differenziale (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione totale
Massimo per cambio continuo (*)			
1			
2			
3			
...			
Minimo per cambio continuo (*)			
Retromarcia			

(*) Continuously Variable Transmission (Trasmissione variabile continua).

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w):

4.8. Tachimetro (se si tratta di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione)

4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando:

4.8.2. Costante dello strumento:

4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura (conformemente al punto 2.1.3 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE):

4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE) o dati equivalenti:

4.8.5. Diagramma della scala del tachimetro o di altre forme di visualizzazione:

6. SOSPENSIONE

6.6. Pneumatici e ruote

6.6.2. Valori massimi superiori e inferiori dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1:

6.6.2.2. Asse 2:

6.6.2.3. Asse 3:

6.6.2.4. Asse 4:

6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: kPa

Data, pratica

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione (1)
- l'estensione dell'omologazione (1)
- il rifiuto dell'omologazione (1)
- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto riguarda la direttiva 75/443/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2):
.....
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo (1) (3):
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).

(³) Definita nell'allegato II (A) della direttiva 70/156/CEE.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n.

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 75/443/CEE, modificata da
ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. ALTRE INFORMAZIONI:

1.1. Tachimetro:

1.1.1. Mezzi di identificazione, se disponibili, e loro posizione:

5. OSSERVAZIONI

(ad es.: valido per veicoli con guida a destra e a sinistra)

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 27 giugno 1997****che nomina un membro del Comitato economico e sociale****(97/415/CE, Euratom)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 194,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione 94/660/CE, Euratom del Consiglio, del 26 settembre 1994, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (¹),

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito al decesso del sig. Alphonse Bernard comunicato al Consiglio in data 28 marzo 1996;

viste le candidature presentate dal governo francese in data 14 marzo 1997,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Jean-Claude Quentin è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Alphonse Bernard per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1998.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

A. JORRITSMA-LEBBINK

(¹) GU n. L 257 del 5. 10. 1994, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1997

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

(97/416/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che gli Stati membri cercano di evitare, durante la seconda fase, disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che la procedura per i disavanzi eccessivi, durante la seconda fase, è determinata dall'articolo 104 C, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura in questione sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 (1) stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione delle disposizioni del protocollo suddetto;

considerando che a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6, il Consiglio ha deciso che esisteva nei Paesi Bassi un disavanzo eccessivo; che in forza dell'articolo 104 C, paragrafo 7 il Consiglio ha formulato raccomandazioni ai Paesi Bassi al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo di bilancio viene abrogata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dai Paesi Bassi nel marzo 1997, conformemente al regolamento (CE) n. 3605/93 sono giustificate le seguenti conclusioni;

il disavanzo di bilancio delle amministrazioni pubbliche si è leggermente ampliato nel 1994 e nel 1995, fino a raggiungere il 4 % del PIL, in parte a causa delle spese eccezionali connesse alla riforma del settore dell'edilizia

sociale. Tuttavia, tale tendenza si è poi invertita. Secondo le raccomandazioni del Consiglio, nel 1996 il disavanzo avrebbe dovuto essere ridotto ad un livello nettamente inferiore al 2,8 %; esso è effettivamente disceso al 2,4 % al di sotto quindi del valore di riferimento fissato dal trattato, e dovrebbe ulteriormente diminuire fino al 2,3 % nel 1997. Secondo il programma di convergenza aggiornato dei Paesi Bassi, nel 1998 esso potrebbe abbassarsi fino all'1,5 %.

La dinamica della crescita e la riduzione del disavanzo hanno ormai avviato su una traiettoria discendente il rapporto tra debito lordo delle amministrazioni pubbliche e PIL, che è passato da un picco dell'80,5 % nel 1993 al 78,5 % nel 1996.

Pertanto, il disavanzo di bilancio è stato inferiore al valore di riferimento del trattato nel 1996 e dovrebbe rimanere tale nel 1997, per diminuire ulteriormente nel medio periodo; il rapporto debito lordo/PIL sta attualmente declinando e dovrebbe ridursi sempre più velocemente nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessiva nei Paesi Bassi è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi, è abrogata.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. NUIS

(1) Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1997

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

(97/417/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che gli Stati membri cercano di evitare, durante la seconda fase, disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che la procedura per i disavanzi eccessivi, durante la seconda fase, è determinata dall'articolo 104 C, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura in questione sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione delle disposizioni del protocollo suddetto;

considerando che a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6, il Consiglio ha deciso che esisteva in Finlandia un disavanzo eccessivo; che in forza dell'articolo 104 C, paragrafo 7 il Consiglio ha formulato raccomandazioni alla Finlandia al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo di bilancio viene abrogata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dalla Finlandia nel marzo 1997, conformemente al regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni;

La tendenza all'aumento del disavanzo pubblica manifestasi durante la forte recessione degli anni 1990-1993 è

stata invertita negli anni successivi. Nel 1994 e nel 1995 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche finlandesi è calato sino a raggiungere il 2,6 % del PIL nel 1996, vale a dire un livello inferiore al valore di riferimento indicato dal trattato. Secondo le previsioni tale disavanzo dovrebbe ridursi ulteriormente nel 1997 fino all'1,9 % del PIL; il programma di convergenza aggiornato del governo finlandese se prefigge di portare il bilancio in attivo entro il 1999.

La tendenza all'aumento del rapporto fra debito lordo e PIL è stata arrestata dopo il 1994; nel 1995 e 1996 tale rapporto è sceso, raggiungendo il 58,7 % del PIL nel 1996. Il rapporto debito/PIL non ha mai superato il valore di riferimento del 60 % indicato dal trattato.

Il disavanzo era inferiore al valore di riferimento indicato dal trattato nel 1996 e dovrebbe restare tale nel 1997; per poi diminuire ulteriormente fino a trasformarsi in un attivo a medio termine; il rapporto tra debito lordo e PIL è inferiore al valore di riferimento indicato dal trattato e dovrebbe restarlo negli anni a venire,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo esistente in Finlandia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 10 luglio 1995 relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. NUIS

(¹) Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7).

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Ecuador in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (1)

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Ecuador in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope che il Consiglio ha deciso di concludere il 18 dicembre 1995 entra in vigore il 1° agosto 1997 in quanto le procedure previste all'articolo 12 dell'accordo sono state espletate il 17 giugno 1997.

(1) GU n. L 324 del 30. 12. 1995, pag. 18.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1997

che modifica l'allegato I della decisione 89/651/CEE relativa alle definizioni delle caratteristiche e dell'elenco dei prodotti agricoli per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/418/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2467/96 ⁽²⁾; in particolare l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 15,

considerando che, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 571/88, le eventuali modifiche dell'elenco delle caratteristiche e le modifiche delle definizioni delle caratteristiche e della delimitazione delle regioni, dei settori di rilevazione e di altre unità territoriali sono stabilite a norma della procedura disposta dall'articolo 15 del suddetto regolamento, cioè mediante decisione della Commissione in seguito a parere del comitato permanente di statistica agraria;

considerando che i risultati delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole previste dal regolamento (CEE) n. 571/88 possono concordare in tutta la Comunità europea solo a condizione che i concetti contenuti nell'elenco delle caratteristiche siano intesi e applicati in modo uniforme;

considerando che l'elenco delle caratteristiche per le indagini è stato modificato da ultimo dalla decisione 96/170/CE della Commissione ⁽³⁾, e che la decisione 89/651/CEE della Commissione ⁽⁴⁾ modificata da ultimo dalla decisione 96/170/CE stabilisce le definizioni, le regioni e i

settori di rilevazione da applicare nell'ambito delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole durante il periodo 1988-1997; che è pertanto necessario adeguare e integrare la decisione della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 89/651/CEE della Commissione è modificato conformemente a quanto disposto dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1997.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 24. 12. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 24. 2. 1996, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 391 del 30. 12. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

Il testo che compare sotto «D/21 Terreni a riposo» nell'allegato I della decisione 89/651/CEE è sostituito dal seguente testo:

«D/21 Terreni a riposo senza aiuti finanziari

e

D/22 Terreni a riposo soggetti a regime d'aiuto per la messa a riposo, non sfruttati economicamente

- II. I terreni a riposo non devono essere confusi con le coltivazioni successive (I/01) né con la superficie agricola non utilizzata (H/01). La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell'essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata della campagna.

I terreni a riposo possono essere:

- 1) terreni nudi senza alcuna coltivazione;
- 2) terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come alimento per il bestiame o come sovescio;
- 3) terreni seminati esclusivamente per la produzione di concime verde (sovescio).

D/21 Terreni a riposo senza aiuti finanziari

- I. Tutti i terreni inclusi nel sistema di rotazione delle colture, lavorati o meno, ma che non forniscono alcun raccolto per tutta la durata della campagna e che non sono soggetti a regimi di aiuto o sussidio.

D/22 Terreni a riposo soggetti a regime d'aiuto per la messa a riposo, non sfruttati economicamente

- I. Superfici per le quali l'azienda agricola ha diritto ad un premio per il ritiro dei seminativi dalla produzione, a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio ⁽¹⁾ nonché del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio ⁽²⁾ e del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione ⁽³⁾ o, ove applicabile, della legislazione più recente. Qualora esistano misure nazionali simili, le superfici corrispondenti dovranno, ugualmente, essere incluse in tale caratteristica. Le superfici oggetto degli aiuti ritirate dalla produzione per più di cinque anni saranno registrate sotto H/01 + H/03.»

⁽¹⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
⁽³⁾ GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 97/401/CE della Commissione, del 17 giugno 1997, che modifica la decisione 94/324/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Indonesia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 166 del 25 giugno 1997)

A pagina 15, nella tabella dell'allegato, colonna «Numero», trentottesima riga:

anziché: •102.21.B•,

leggi: •106.21.B•.
